

L'imprenditore

Generalità

L'origine storica della figura imprenditoriale possiamo collegarla all'era comunale, con l'affermazione dei mercanti e quindi degli scambi commerciali, nel XVI secolo, la scoperta di nuove terre portò all'affermazione del sistema capitalistico, i beni prodotti erano rivolti allo scambio, si affermò inoltre la figura dell'industriale che dava vita al processo produttivo e quindi alla trasformazione dei beni.

Nascono poi i codici di commercio che definiscono la figura del commerciante, come speculatore professionale che agisce nell'intermediazione e scambio dei beni. Questa figura venne sostituita dall'imprenditore, con il codice civile del 1942, dove viene definito speculatore di ogni attività professionale in grado di creare nuove ricchezze all'attività produttiva e industriale.

L'articolo 2082 c.c. afferma che l'imprenditore è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.

Si può parlare di attività economica quando è presente la produzione di ricchezza, apporta quindi una nuova utilità o accresce quella esistente. L'attività economica deve produrre un PROFITTO che è dato dalla differenza dei ricavi e costi sostenuti. Il criterio di ECONOMICITA' consiste nella possibilità di coprire i costi e quindi riprodurre il capitale investito alla fine del ciclo produttivo. Lo SCOPO del lucro è essenziale. L'attività economica è continuamente sottoposta a rischio, l'imprenditore non può prevedere la realizzazione di un utile e quindi il completo pagamento dei costi (debiti).

- Professionale -> attività svolta in un modo stabile e non occasionale, di produzione o scambio di beni/servizi al mercato non per autoconsumo.
- Organizzazione -> organizzazione degli strumenti e materiali per svolgere un'attività economica organizzata.

L'attività svolta deve essere : LECITA

I liberi professionisti (intellettuali), svolgono un'attività che produce ricchezza, prestazione dei servizi svolti professionalmente e in modo organizzato, ma non vengono considerati imprenditori, godono di un antico PRIVILEGIO, collegato all'ottenimento del compenso indipendente dalla soddisfazione del cliente.

L'articolo 2238 c.c. afferma che se il libero professionista opera sotto-forma di impresa è considerato imprenditore.

L'imprenditore è colui nel nome del quale viene esercitata l'attività di impresa. Questa attività può essere esercitata sotto un nome altrui (PRESTANOME) a cui l'imprenditore occulto da mezzi e informazioni per svolgere la sua attività. Tra i due c'è un rapporto di MANDATO senza

rappresentanza . Art. 1705 c.c. -> imprenditore occulto non risponde dei debiti.

L'impresa occulta nasce per due motivazioni:

- Incompatibilità -> lavoro svolto dalla persona è incompatibile con le mansioni imprenditoriali
- Evitare rischio economico dell'impresa -> essendo intestata ad altra persona

L'ordinamento giurisprudenziale si basa sulla presunzione che tra i due soggetti esista una società di fatto.

L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per lo svolgimento dell'attività economica. L'impresa è l'attività gestita dall'imprenditore che si sostanzia nella produzione e scambio di beni e servizi. Secondo il SOGGETTO che esercita l'attività , l'impresa può essere privata(individuale e collettivo) o pubblica la cui gestione spetta allo stato. In base all'OGGETTO , le imprese si distinguono in agricole e commerciali e in base alle DIMENSIONI in grandi (dip>250 - ft>50milioni) medie (dip<250-ft<50milioni)piccole (dip<50-ft<10milioni) micro (dip<10-ft<2milioni)

Agricolo e piccolo

L'art. 2135 c.c. stabilisce l'imprenditore AGRICOLO che è colui che esercita un'attività diretta da coltivazione del fondo ,da selvicoltura ,allevamento e attività connesse. Si definiscono ATTIVITA' CONNESSE , quelle esercitate dello stesso imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e alla valorizzazione dei prodotti ottenute con le attività agricole principali. Gli imprenditori agricoli non sono soggetti a fallimento.

L'art. 2083 c.c. i PICCOLI imprenditori sono i coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti famigliari. (deve esserci prevalenza sul lavoro altrui e sul capitale)

I coltivatori diretti -> coltiva il fondo con il lavoro proprio e della famiglia (1/3 totale)

Gli artigiani -> scopo di vendita e produzione , sono escluse attività agricole e commerciali. Il titolare deve condurre l'impresa con il lavoro proprio che deve prevalere sul capitale rispetto al lavoro dipendente. Le imprese devono essere iscritte nell'albo provinciale per ricevere agevolazioni fiscali e creditizie.

I piccoli commercianti -> negozianti con un volume di affari ridotto (ambulante , lattai, fornaio ..)lavoro proprio prevale su quello dipendente. L'impresa piccola è esonerata da obblighi imposti a imprese più grandi che tutelano i creditori. Inoltre non si è tenuti a : iscrizione registro imprese, scritture contabili, fallimento in caso di insolvenza.

L'impresa familiare (art. 230-bis c.c.) è costituita dal titolare e parenti fino al III GRADO (affini II GRADO). Essa è collocata nel diritto di famiglia, la costituzione avviene con l'esercizio dell'attività imprenditoriale alla quale collaborano i famigliari. I diritti ai famigliari sono : mantenimento, partecipazione utili, quote sui beni acquistati con utili, quote sugli incrementi aziendali. Questi diritti sono INTRASFERIBILI e LIQUIDABILI. Le decisioni vengono prese a maggioranza, si tratta di azienda individuale in quanto il titolare è l'unico responsabile in caso di insolvenza .

www.dirittoedeconomia.altervista.org unico proprietario del documento , il documento può essere utilizzato solo per fini personali , la vendita è vietata , ne costituisce reato ai sensi dell'articolo 2555 del Codice Civile (Norma che regola il diritto d'autore). Per qualsiasi informazione e richiesta rivolgersi al sito o al numero di telefono (anche whatsapp) 3389136064. Daniele Pascucci

Commerciale

Secondo l'art. 2195 c.c. , l'imprenditore commerciale è colui che esercita:

- Attività diretta produzione dei beni
- Attività intermediaria nella circolazione dei beni
- Attività di trasporto per terra, acqua e aria
- Attività bancaria , assicurativa
- Attività ausiliare alle precedenti

Le attività AUSILIARIE sono tutte le attività di supporto alle precedenti, e vengono elencate nell'articolo 2195 c.c.

L'incompatibilità deriva dallo svolgimento delle attività imprenditoriali da parte di :avvocati, notai, magistrati, diplomatici e impiegati pubblici. Inoltre seguendo la tabella è possibile individuare alcune limitazione all'esercizio imprenditoriale .

SOGGETTO	TIPOLOGIA	SENTENZA	CONDIZIONI
Minorenne	Incapacità totale (art. 320-424 c.c)	Continuo attività commerciale	TUTORE
Interdetto	Incapacità totale	Continuo dell'attività commerciale	TUTORE
Inabilitato	Incapacità parziale (art.425 c.c.)	Continuo attività	CURATORE (atti di straordinaria amm.ne)
Minore emancipato	Incapacità parziale (art. 397 c.c)	Continuo attività commerciale	CURATORE O SENZA CURATORE

In caso di fallimento con impresa intestata a minorenni, le conseguenze patrimoniali ricadono sul titolare mentre quelle personali sul rappresentante .

I provvedimenti di autorizzazione da parte del giudice per incapacità devono essere comunicati al cancelliere che iscrive l'impresa nel registro delle imprese.

SCHEMA RIASSUNTIVO

IMPRENDITORE COMMERCIALE (art. 2195 c.c.) -> obblighi derivanti dallo statuto .
Iscrizione nel registro delle imprese (conoscenza a terzi delle notizie imprenditoriali)
Scritture contabili obbligatorie (prova dell'esistenza debiti)
Fallimento in caso di insolvenza (posizione di parità tra i creditori , parconditio creditorium)

L'iscrizione nel registro delle imprese (art.2196), tenuto presso la camera di commercio locale , entro 30gg dall'inizio dell'impresa e deve contenere:

- Dati anagrafici imprenditore
- Ditta (nome e sigla)
- Oggetto dell'impresa
- Sede dell'impresa
- Dati anagrafici dei rappresentanti dell'imprenditore

La pubblicità NOTIZIA (conoscenza terzi di atti) COSTITUTIVA (atti non validi se non conosciuti da terzi mediante iscrizione) DICHIARATIVA (rendere opponibili a terzi i dati d'iscrizione , art. 2193)

L'efficacia dell'iscrizione nel registro delle imprese: positiva (presunzione conoscenza dei dati registrati) e negativa (presunzione nella non conoscenza dati non registrati).

L'imprenditore commerciale si avvale di collaboratori per svolgere la sua attività , lavori autonomi o subordinati. I collaboratori AUTONOMI (rapporto di fiducia) sono:

- Dottore commercialista
- Avvocato
- Mediatore (relazione per affari)
- Commissionari (vendita e acquisto beni)
- Agenti (contratti)

I collaboratori subordinati (potere di rappresentanza)

- INSTITUTE (artt. 2203-2208) può compiere tutti gli atti riguardanti l'esercizio dell'impresa, non può ipotecare beni immobili (se non autorizzato), attraverso una PROCURA INSTITORIA l'imprenditore può estendere o limitare i compiti (presunzione procura generale art.2206) . Il terzo può agire contro imprenditore anche per atti effettuati dall'institore per suo conto se disposti dalla procura .
- PROCURATORE (art. 2209) , ha il potere di compiere in base ad un rapporto continuativo, atti pertinenti all'esercizio di un'impresa , pur non essendone preposto. Può svolgere solo determinati compiti nell'ambito dei quali rappresenta l'imprenditore. Si trova sotto l'imprenditore e l'institore in ambito gerarchico .
- COMMESSO (art. 2210) , non ha mansioni direttive e rappresenta l'imprenditore sono in relazione agli atti che comportano le operazioni a cui è incaricato , può riscuotere il prezzo della merce e mostrare il prezzo di vendita (art. 2133) non possono concedere sconti e dilazioni (art. 2211).